



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. **Cicia Paolo**, nato a Napoli il 06.11.1934, matr.n.6121.

Oggetto della spesa: interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.571685 del 25.07.2012 (prat.n.311/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.2100 della Corte di Appello di Napoli - Sez.Lav. - depositata il 27.04.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Monetti Francesco in forma esecutiva in data 12.07.2012.

La Corte d'Appello di Napoli - Sezione del Lavoro - in parziale accoglimento del gravame proposto dal dipendente in epigrafe meglio specificato e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.3538/2008 del Tribunale di Napoli – Sez.Lavoro, ha condannato l'appellata Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante sig.Cicia Paolo, *anche*, degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art.16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 01.01.1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza.

La Corte ha, altresì, compensato interamente tra le parti le spese del grado di giudizio in argomento.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la proposta



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4

(punto 3 del dispositivo)

all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;

- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301880 del 02.05.2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola precisando, altresì, che nel quantificare le somme in argomento sono stati *"detratti gli interessi calcolati in esecuzione della Sentenza n.3539/2008 del Tribunale di Napoli – pari ad euro 1.394,07 già liquidati al dipendente in epigrafe in esecuzione del D.D.n.463 del 02.10.2008 di Codesto Settore"*. Inoltre, si legge ancora in detta nota, che *"Sulla differenza pari ad euro 3.108,11 da liquidare al dipendente vanno calcolati e aggiunti gli ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo, così come riconosciuto in primo grado e riconfermato nella Sentenza d'Appello, che ammontano ad euro 396,13 (alla data del 25/07/2014);"*
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

La U.O.D. 04 con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto a richiedere alla U.O.D. 07, Trattamento Economico, l'aggiornamento degli interessi legali e maggior danno sulle somme riconosciute in sentenza (già calcolati dalla predetta Struttura alla data del 27/11/2012 e comunicati all'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento con nota prot. n. 694270 del 24/09/2012);

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2100, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

TOTALE DEBITO

€ 4.901,31

Ex dipendente sig. Cicia Paolo, matr.n.6121.

- Interessi legali su crediti maturati dal 01/01/1994 al 31/07/2001 fino al 27/03/2003 € 4.256,92
- Maggior danno su crediti maturati dal 01/01/1995 al 31/07/2001 fino al 27/03/2003 € 248,26
- Interessi legali su interessi maturati al 25/07/2014 € 396,13

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 4
(punto 3 del dispositivo)*

- nota prot.n. 571685 del 25.07.2012 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza Corte di Appello di Napoli - Sez.Lavoro - n.2100, depositata il 27.04.2012 e notificata in forma esecutiva in data 12.07.2012.

Napoli, 21/05/2014

**Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

**07 A.G.C. Affari Generali,
Gestione e Formazione del
Personale, Organizzazione
e metodo**

Via S.Lucia 81
80132 - NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0571685 25/07/2012

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Assegnatario : A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e metodo

Classifica : 4.1.1.



N. Pratica: 311/2012 cc

Oggetto: ~~Sentenza della Corte di Appello di Napoli~~
~~Sez. Lavoro n. 2100/2012~~
CICIA PAOLO

ok

Settore 04

27/7

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per gli opportuni provvedimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito, oltre all'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/91, sulle differenze retributive maturate dall' 1/1/1995 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto l'impugnata sentenza, con compesazione delle spese del grado di appello.

Avv. Luongo Tel. 081.7963768

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

DD D'Amico
Avv. Luongo
Avv. R. R. R.

25/7/2012

PA

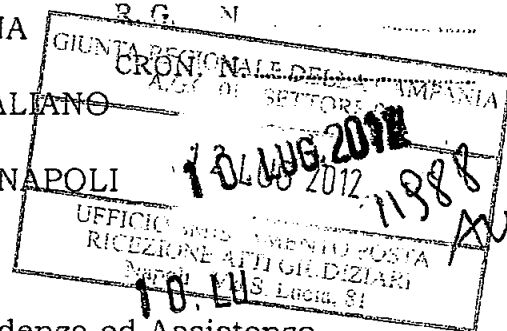
cc 311/12 *AVV. LUONGO*

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
Via S. Brigida, 68 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081 5529254
Via Sestina, 121 - 00187 Roma
Tel./Fax 06 47818444

REPUBLICCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SENT. N. *2000/012*

R. G. N.



sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai signori:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. dr. Umberto Marconi | Presidente |
| 2. dr.ssa Giovanna Maria Rossi | Consigliere |
| 3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli | Consigliere rel. |
- h 2253*

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 aprile 2012 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. N. 983 /2009 R.G. del Ruolo Generale Sezione Lavoro

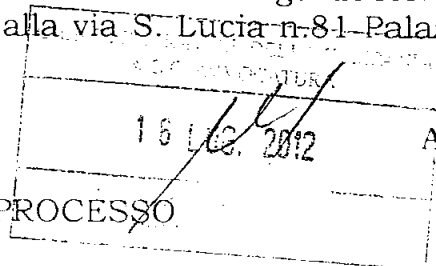
TRA

CICIA PAOLO elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv. Francesco Monetti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

Appellante

E

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.t. della Giunta Regionale rappresentata e difesa, in virtù di procura ad lites per Notaio Cimmino (Rep. 35093) dall'avv. Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n.81-Palazzo della Regione



Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 4.5.2006 l'appellante indicato in epigrafe, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stato inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto nel maggio 2003 l'importo indicato in ricorso a titolo di differenze contributive per il periodo

dal 1°/1/1994 al 31 luglio 2001 (cfr. CUD 2004 allegato), senza interessi e rivalutazione monetaria, chiese la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché l'infondatezza della domanda di cui chiese il rigetto con vittoria di spese.

Il giudice adito con sentenza pronunciata il 5.2.2008 e depositata in pari data, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998, ritenendo di individuare "l'evento generatore della pretesa" nella delibera di inquadramento del 2001; accolse quindi parzialmente la domanda principale condannando la Regione al pagamento degli interessi legali maturati dal **30.7.2011 al 31.5.2003** da calcolarsi sul capitale tardivamente corrisposto, oltre gli interessi maturati successivamente a far data dalla domanda giudiziale, compensando per metà le spese di lite e condannando la Regione al pagamento del residuo liquidato in € 400,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5.2.2009 il ricorrente ha proposto appello avverso la predetta sentenza e, condividendo la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la propria giurisdizione, ha censurato l'accoglimento solo parziale della domanda, lamentando in particolare la fissazione della decorrenza degli accessori (interessi) in corrispondenza con il provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto il credito piuttosto che, come dovuto, dalla data di maturazione del credito stesso.

Quindi, nel ribadire le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori, sollecitando anche la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale l'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto d'impiego, l'appellante in via graduata ha chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione relativamente alle differenze retributive.

Infine, ha censurato la parziale compensazione delle spese, liquidate a suo avviso in misura non congrua.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.

La Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione per le pretese relative al periodo anteriore al 1°/7.98; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ha ribadito infine l'applicabilità della regola del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

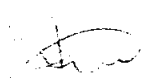
MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

1. Esaminando preliminarmente le eccezioni sollevate dalla Regione in ordine alla giurisdizione deve rilevarsi che la stessa non può essere più vagliata in questa sede. La questione infatti, sebbene già sollevata in primo grado e riproposta nella memoria di costituzione davanti a questa Corte, tuttavia non è stata introdotta nella forma dell'appello incidentale. Sul punto ritiene il collegio di aderire, in conformità con precedenti decisioni di questa Corte, all'orientamento della Corte di Cassazione S.U. che con ordinanza in data 16.10.2008 ha chiarito che "la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della stessa, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio della rilevabilità di ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e non applicabilità dell'art 346 c.p.c. (riferibile invece a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome o interne al capo di domanda deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente motivate e respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329 co 2 c.p.c., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse una presunzione di acquiescenza".

2. Con riferimento al caso di specie ed al merito della controversia, è agevole riscontrare che il ricorrente, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui il proprio esso appellante, trasferito nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel maggio 2003 erano state corrisposte le differenze retributive maturate, ha rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette. In proposito la Regione, nel costituirsi in primo grado, non aveva contestato il fatto con particolare riguardo alla causale degli arretrati richiesti ed al periodo di riferimento oltre che ai contenuti ed alla data della predetta delibera, ma aveva articolato la propria difesa in diritto, quanto alla maturazione e quindi alla decorrenza del credito al provvedimento dell'Amministrazione di ricostruzione della carriera che, seppure disponendo l'inquadramento con effetto retroattivo, ha natura costitutiva della nuova posizione e non può attribuire il diritto a percepire retroattivamente gli emolumenti in questione.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'avere il ricorrente conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel maggio 2003 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al



corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che compete la liquidazione degli accessori (interessi) dal **1.1.94 - data di maturazione del credito.**

3. Non può però essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

Compete invece al ricorrente, in applicazione della norma dell'art.16 della legge 412/1991, il diritto a percepire l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato nel periodo compreso tra il **1.1.95** e la data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive. Come già detto infatti è la norma dell'art.22 della legge 724/94, appunto, ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico la disciplina dettata dalla legge 412/1991 per i crediti previdenziali.

4. Da ultimo deve respingersi la censura rivolta al governo delle spese di lite.

Quanto, infatti, alla disposta compensazione parziale deve osservarsi che la domanda del dipendente è stata accolta solo in parte mentre, per quanto riguarda la conformità alla tariffa professionale delle somme liquidate per il residuo deve rilevarsi che l'appellante si è lamentato genericamente della "misura non congrua" di tale liquidazione senza indicare neppure la sola somma totale asseritamente spettante né tantomeno addurre violazione dei minimi tariffari (specificando analiticamente le voci della tariffa relative alle prestazioni professionali per le quali la liquidazione del primo giudice sarebbe stata inferiore ai minimi ivi stabiliti) né allegare alcuna notula sicché risulta preclusa a questa Corte la verifica di eventuali violazioni (in tal senso Cass. Sez. L n.8543 del 22/6/2001).

E comunque rileva la Corte che applicandosi presumibilmente lo scaglione relativo alle cause di valore inferiore ad € 5.200,00 (vertendo in ipotesi di richiesta di soli accessori, nei limiti sopra precisati, per una sorta capitale lorda di € 29.926,84) gli onorari sono i seguenti:

- studio controversia € 80,00;
- atto introduttivo € 70,00
- assistenza a due udienze € 50

Per un totale di € 200,00, non risultando svolta alcuna discussione.

Per i diritti, esaminando le voci principali desumibili dagli atti anche presuntivamente e facendo riferimento allo scaglione fino ad € 5.200,00

si ottiene il seguente risultato

- posizione archivio = € 52,00
- disamina = € 13,00
- redazione atto introduttivo = € 52,00
- collazione atto introduttivo = € 13,00
- autentica firma = € 13,00
- formazione fascicolo = € 13,00
- iscrizione causa a ruolo = € 13,00
- ritiro copia ricorso e decreto = € 13,00
- esame decreto fissazione udienza = € 13,00

- richiesta notifica ricorso = € 13,00
- ritiro ricorso notificato = € 13,00
- esame notifica = € 13,00
- esame comparsa di controparte = € 26,00
- partecipazione a 2 udienza = € 52,00
- precisazione conclusioni = € 52,00

per un totale di € 364,00.

Ne consegue pertanto, tenuto conto della compensazione per metà, che i minimi tariffari sono stati rispettati, considerato che l'ammontare totale computato come sopra è pari ad € 564,00 ed il totale liquidato dal Giudice è pari ad € 800,00.

L'appello dunque può essere solo parzialmente accolto e la sentenza riformata nei limiti esposti in motivazione, confermandosi nel resto, anche con riguardo al governo delle spese.

Le spese di lite del presente grado devono essere interamente compensate tra le parti considerato sia il modesto valore economico delle pretese vantate in questa sede sia il fatto che la censura del dipendente quanto al cumulo degli accessori è risultata fondata soltanto con riferimento all'eventuale maggior danno da ritardato pagamento: quest'ultimo non è stato neppure quantificato da parte appellante e potrebbe anche risultare, in concreto, non esistente.

PQM

La Corte, così provvede:

in accoglimento del gravame per quanto di ragione, condanna la Regione Campania anche al pagamento in favore degli appellanti degli interessi con decorrenza dalla maturazione del credito oltre che dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n.412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate con decorrenza dal 1.1.95 fino alla data del tardivo pagamento, confermando nel resto la impugnata sentenza;

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

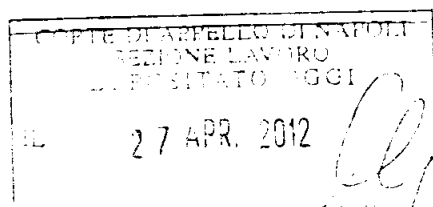
Così deciso in Napoli il 12.4.2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Francesca Romana Amadio

[Signature]



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Contravvenzione di cui all'art. 10 del D.L. n. 159 del 1999

SENT. N. 2100/12

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti
ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della
Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia composta da n. 6 fogli, conforme al suo
originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di
Avv. BONETTI FRANCESCO Procuratore/Atributario
Napoli, - 6 GIU 2012

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine
F.to: _____

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data _____
Napoli, - 6 GIU 2012

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

